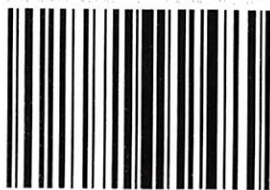




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOOCRT Protocollo n. 0017899/19-12-2024



2.6

Firenze, 19 dicembre 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 286 (Disposizioni in materia di comunicazione dei dati. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”)

Emendamento n. 1

Il titolo della pdl 286 è sostituito dal seguente: “Disposizioni in materia di agriturismo d’epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2003”.

Emendamento n. 2

Prima del punto 1 dei considerato della pdl 286 è inserito il seguente:

01. In analogia a quanto previsto dall’articolo 45 (Residenze d’epoca) della legge regionale ... n. ... (Testo unico del turismo), si prevede che gli agriturismi che alloggiano i propri ospiti in immobili di particolare pregio storico-architettonico possano assumere la denominazione aggiuntiva di “agriturismo d’epoca”.

Emendamento n. 3

Prima dell’articolo 1 della pdl 286 è inserito il seguente:

“Art. 01

Agriturismo d’epoca. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 30/2003

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 3 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
 - 2 ter. Gli agriturismi che offrono alloggi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), possono assumere la denominazione aggiuntiva di “agriturismo d’epoca”.

Relazione illustrativa

Con i presenti emendamenti, in analogia alla previsione del testo unico del turismo per le strutture ricettive di poter assumere in determinati casi la denominazione di "residenze d'epoca", si inserisce una disposizione analoga nella legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana): gli agriturismi che offrono alloggio in immobili di particolare pregio storico-architettonico potranno assumere la denominazione di "agriturismo d'epoca".

Conseguentemente si modifica il titolo della legge e se ne integra il preambolo.

La modifica proposta non comporta nuove o maggiori spese né minori entrate a carico del bilancio regionale.

I Consiglieri

Carlo Azeglio *Ag. 16.6.1.* *[Signature]*